

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
C/O Comitato Regionale Campano
UFFICIO GIUDICE SPORTIVO TERRITOR
Via Alessandro Longo n. 46/E
Napoli - 80127 NA - TEL:0813773711

Campionato SERIE C - POULE 1
Comunicato n. 3/C1/GST
del 19 ottobre 2016

St.Sp. 2016/2017

Rettifica risultati gare del 9/10/2016 - 2° giornata di ANDATA - 1° Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
ASD RUGBY RENDE	-RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	RIPROGR		Sig. CALABRITTO E.

Omologazione risultati gare del 16/10/2016 - 3° giornata di ANDATA - 1° Fase Gironi
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1				
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
RUGBY AFRAGOLA SCAMPRIA ASD	-ASD RUGBY RENDE	5 - 32	(1- 5)	Sig. LOMBARDI D.
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	-ASD SAN GIORGIO DEL SANNIO	22 - 14	(4- 1)	Sig. SILVESTRO A.
A.S.D. ARECHI RUGBY	-AMAT.R.TORRE DEL GRECO SOC.COOP ARL	57 - 0	(9- 0)	Sig. PARACUOLLO S.

C L A S S I F I C A										
Girone 1										
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen
A.S.D. ARECHI RUGBY	14	3	3	0	0	18	123	18	105	0
ASD RUGBY RENDE	10	2	2	0	0	9	57	19	38	0
ASD SAN GIORGIO DEL SANNIO	5	3	1	0	2	7	62	68	-6	0
RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD	5	2	1	0	1	4	22	42	-20	0
AMAT.R.TORRE DEL GRECO SOC.COOP ARL	5	3	1	0	2	7	47	99	-52	0
RUGBY AFRAGOLA SCAMPRIA ASD	0	3	0	0	3	5	30	95	-65	0

RECLAMO GARA: AS RUGBY RENDE - RUGBY CLAN S. MARIA C.V. DEL 09/10/2016

Il Giudice Sportivo,

Visto il ricorso in opposizione art. 57 e segg. R.d.G. presentato dalla soc. RUGBY CLAN S. MARIA C.V., in persona del presidente Dott. Giuseppe Casino, **avverso** la **sanzione** comminata alla società nella riunione del 12/10/2016, comunicato 2/C1/GST del 12/10/2016, consistente, per il mancato arrivo sul campo, nella **perdita della gara** con il punteggio di 0 - 20 (0-4) in favore della Società AS RUGBY RENDE, penalizzandola con 4 punti in classifica e con la sanzione di € 500,00(eurocinquecento) aumentata di ulteriori € 500,00(eurocinquecento)essendo una gara in trasferta, così come previsto dalla circolare informativa 2016/2017 pagina n. 89 p. 5.;

Osserva il giudicante che, il ricorso è tempestivo giusta art. 57 del R.d.G. nonchè **fondato nel merito**.

infatti nella relazione della Polizia Municipale di Santa Maria Capua Vetere (Ce) allegata al ricorso (prot. 18848 del 10/10/2016 assunto al prot. del C.R.C. al n. 123/GS del 18/10/2016), effettivamente si legge:

"alle ore 10,00 su disposizione del Comando, i sottoscritti M.llo capo Di Monaco Antimo e Ass.te Di Benedetto Maurizio si sono recati in via M. Viggiano c/o campo di rugby per una constatazione ... il pullman contattato per la trasferta di Cosenza è qui presente non parte per presunti guasti meccanici ...";

considerato che la situazione sopra esposta integra il concetto di causa di forza maggiore, in conformità della giurisprudenza costante in materia, secondo cui l'eccezionalità dell'evento impeditivo non può essere previsto o comunque evitato, unitamente alla prova rigorosa della sua oggettiva sussistenza;

osservato che tale prova è stata fornita con la documentazione sopra richiamata;

visto l'art. 25 2° comma del Regolamento Attività Sportiva, **rimette** gli atti alla Commissione Organizzatrice gare per la **riprogrammazione** della gara in oggetto e restituisce la tassa reclamo alla società RUGBY CLAN S.MARIA C.V.

Il Segretario
(Sig. Leonardo Cerino)

Il Giudice Sportivo
(Avv. Paolo Grandoni)
(Avv. Sergio Grandoni)